

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 22 gennaio 2018)

La Prima Commissione Assembleare nella seduta del 22 Gennaio 2018 esaminata la relazione sul testo della proposta di legge n. 18 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani", approvata in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 7 dicembre 2016, esprime parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

- l'articolo 8 sostituito dal seguente:

“ Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati in euro 180.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", Programma 03 "Interventi per gli anziani", del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 relativi a "contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo di iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani" autorizzati nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018).

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.”.

- è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8 bis (Abrogazione)

1. Nella Tabella C approvata dalla l.r. 39/2017 la voce: "Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo di iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente" inserita nella Missione 12, Programma 03, è soppressa.”.

Il Vice Presidente

Giovanni Maggi

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 28 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 18 concernente "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Romina Gualtieri nella seduta n. 20 del 28 gennaio 2016;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 21 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 18 concernente "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Lidia Felicita Fabbri nella seduta n. 3 del 21 dicembre 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

- alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 infine sono inserite le seguenti parole: "in ausilio agli operatori professionali;"
- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 infine sono inserite le seguenti parole: "e in affiancamento ai docenti e tutori titolati;"
- alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 infine sono inserite le seguenti parole: "in ausilio agli operatori professionali;"
- alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 3 infine sono inserite le seguenti parole: "in ausilio agli operatori professionali;"
- al comma 1 dell'articolo 4 la parola "privati" è sostituita dalle seguenti: "le organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "il rimborso delle spese sostenute dal volontario così come documentate";
- dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Articolo 6 bis (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente in forma sintetica almeno le seguenti informazioni:
a) gli enti pubblici e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno chiesto ed ottenuto l'accreditamento;
b) gli interventi e le iniziative poste in essere ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) il numero delle persone anziane così come definite all'articolo 2 che hanno sottoscritto l'atto di impegno di cui al comma 1 dell'articolo 5;
d) l'ammontare delle risorse erogate quale contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani nonché la loro ripartizione."

Il Presidente
(Marco Manzotti)

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/2015

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Tali ordinamenti, infatti, non contengono disposizioni in materia di servizio civile che vincolano le Regioni.</p> <p>Il Parlamento europeo, invece, ha di recente approvato un progetto, con il quale si finanzia una forma di servizio civile a livello comunitario. Tale progetto riguarda esclusivamente i giovani e consente di effettuare un anno di volontariato in Europa.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ha istituito il servizio civile e ne ha determinato le finalità, tra cui quella di concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari. L'articolo 2 della medesima legge ha demandato al Governo il compito di emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a tale servizio; la durata, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, e i correlati trattamenti giuridici ed economici.</p> <p>Il Governo, pertanto, con il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), ha provveduto in merito, istituendo gli albi regionali degli enti di servizio</p>

civile, accanto a quello nazionale, ed attribuendo alcune competenze gestionali alle Regioni.

L'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), poi, ha demandato allo stesso Governo il compito di effettuare una revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, confermandone la finalità di difesa non armata della patria, nonché di promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

E' stato conseguentemente approvato il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Tali disposizioni statali fanno riferimento esclusivo al servizio civile finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria da parte dei giovani e, in particolare, di quelli tra i diciotto e i ventotto anni.

Il quadro normativo statale non esclude, però, la possibilità per le Regioni di disciplinare forme diverse di servizio civile non sostitutive del servizio militare.

La Corte costituzionale, in particolare, nella sentenza n. 228 del 16 luglio 2004, dopo aver affermato che "il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria", ed aver precisato che è riservata allo Stato la "competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria", ha rilevato che non è preclusa alle Regioni "la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale", distinto da quello nazionale e con natura sostanzialmente diversa, "non essendo riconducibile al dovere di difesa".

Qualche dubbio di legittimità potrebbero suscitare, invece, per altri aspetti, le disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge, nella parte in cui prevedono attività di sorveglianza presso le scuole, durante le mostre e le manifestazioni, nonché attività di custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali. Ciò in quanto l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva alla competenza dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, con la sola esclusione della polizia amministrativa locale.

Disposizioni analoghe delle leggi di altre Regioni non sono state, però, impugnate.

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. Tale Statuto, infatti, non contiene specifiche disposizioni relative al servizio civile ma, al comma 7 dell'articolo 2, stabilisce che la Regione favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile) contiene disposizioni riguardanti esclusivamente il servizio civile da parte dei giovani.</p> <p>La legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), inoltre, riguarda la più generale attività di volontariato e i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le relative organizzazioni, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.</p> <p>Non ci sono, invece, leggi regionali concernenti il servizio civile degli anziani, ma singole leggi regionali che individuano gli stessi anziani come destinatari di specifici interventi. E' il caso, per esemplificare, della legge regionale 29 luglio 1991, n. 23 (Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche) o della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) che prevede, per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare, tra gli altri, agli anziani.</p> <p>Una valutazione analoga vale per i regolamenti regionali.</p> <p>In relazione a quanto evidenziato, non sussistono problemi di incidenza o coordinamento con la proposta di legge.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Considerata l'assenza di una normativa regionale in materia di servizio civile volontario degli anziani, si è scelta la tecnica redazionale del testo nuovo.</p> <p>La tipologia del provvedimento attuativo è quella della deliberazione della Giunta regionale e del bando pubblico, per i quali non sono previsti termini di adozione.</p> <p>Alla Giunta regionale, in particolare, è demandato il compito di stabilire tempi e modalità per la presentazione della domanda di accreditamento da parte di enti pubblici e privati.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter

Non ci sono proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge n. 18/2015 “Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”
approvato dalla IV Commissione assembleare permanente.
(art. 3 ter, l.r. n. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge .

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Destinatari)

L'articolo definisce i destinatari della proposta di legge e i requisiti soggettivi dei destinatari medesimi.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Ambito operativo)

L'articolo prevede l'ambito operativo della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Accreditamento degli Enti pubblici e privati)

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Modalità)

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Conferenza programmatica regionale)

L'articolo prevede la convocazione annuale di una Conferenza programmatica regionale.

Invarianza: l'articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Contributo regionale)

L'articolo prevede la concessione di un contributo da parte della Regione, secondo criteri dalla stessa stabiliti, agli Enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 4, per le iniziative previste da questa proposta.

Effetti finanziari:

La disposizione comporta una spesa a carico del bilancio regionale, corrente e continuativa.

Per l'annualità 2018 la spesa è nei limiti dell'autorizzazione indicata all'articolo 8 ed è pari ad euro 180.000,00, la cui copertura è assicurata dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020.

ANNO 2018 SPESA	missione	programma	capitolo
180000	MISSIONE 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie"	Programma 03 "Interventi per gli anziani"	2120310018 Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo di iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani"

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1: autorizza il limite massimo della spesa, per l'anno 2018, quantificata in euro 180.000,00 ne viene indicata la copertura mediante impiego dello stanziamento autorizzato

in tabella C della legge di stabilità n. 39/2017 a carico del capitolo già istituito in applicazione della suddetta autorizzazione di spesa, che viene mantenuto in quanto la finalità e i destinatari dell'intervento rimangono invariati.

Comma 2: autorizza la spesa per gli anni successivi con le relative leggi di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 in quanto legge a carattere continuativo, non obbligatoria.

Art. 8 bis
(Abrogazione)

L'articolo contiene disposizioni di coordinamento a carattere normativo, in quanto viene abrogata la voce autorizzata in tabella C impiegata per la copertura finanziaria di questa legge.